Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 87 DEL 10/04/2025

SERVIZIO: 3-TECNICO

OGGETTO:	**OBBLIGO MANUTENZIONE A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI OVVERO DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI BENI IMMOBILI (TERRENI, FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE, OPERE DI SOSTEGNO, ALBERATURE, SIEPI, ETC.) CONFINANTI CON STRADE DI PROPRIETÀ E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA.**

IL DIRIGENTE

Premesso

- che l'intero territorio provinciale, parimenti al resto del territorio regionale e nazionale, risulta colpito con frequenza sempre maggiore da eventi atmosferici di notevole e non prevedibile intensità, i quali determinano fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, nonché cedimento delle scarpate adiacenti alle strade, caduta di sassi, alberature e rami posti anche in proprietà private confinanti con le strade stesse, con particolare riferimento alla viabilità pubblica di proprietà e competenza della Provincia di Massa-Carrara;

- che numerosi appezzamenti di terreno di proprietà privata nel territorio provinciale, con particolare riferimento ai fondi confinanti con le strade pubbliche provinciali, versano in condizione di abbandono e di scarsa e/o insufficiente manutenzione;

- che tali fenomeni causano grave pericolo per la circolazione stradale oltre che pregiudizio per la pubblica sicurezza e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve;

- che le problematiche sopra esposte riguardano tutto il territorio provinciale, che include le strade di proprietà e competenza della Provincia di Massa-Carrara ed i territori dei Comuni ivi compresi;

- che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada", come aggiornato ai sensi della L. n. 177/2024) e degli artt. 70 e 71 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm. e ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche risultano obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere e manutenere i terreni di proprietà in condizioni tali da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei pedoni e del traffico veicolare;

Considerato

- che le situazioni di pericolo sopra specificate, seppur legate alla frequenza e all'imprevedibile intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve), risultano essere causate altresì da:
    - presenza di alberature, siepi vive e rami che si protendono sulla sede stradale, con conseguente invasione e restringimento della carreggiata, nonché presenza di piante ammalorate e suscettibili di caduta radicate in proprietà private, unitamente a piantagioni private che interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche ovvero collocate in posizioni che limitano la visibilità della segnaletica stradale;
    - occlusione totale o parziale, mancata o scarsa manutenzione ovvero non idonea regimazione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) adiacenti alle proprietà private laterali, i cui alvei sono spesso invasi da vegetazione infestante, con pregiudizio per il libero deflusso delle acque;
    - insufficiente sezione ovvero errata quota delle tubazioni sottostanti gli accessi privati, unitamente alla mancata o scarsa manutenzione ovvero non idonea regimazione degli stessi, con occlusione totale o parziale e conseguente pregiudizio per il libero deflusso delle acque;
    - eliminazione ovvero non adeguata manutenzione dei fossi di scolo da parte dei proprietari delle scarpate adiacenti la strada, con conseguente criticità sul sistema di regimazione delle acque;
    - lavori di coltivazione ed aratura dei terreni agricoli di proprietà privata siti ai margini della sede stradale, delle relative pertinenze e/o delle scarpate delle medesime strade, determinanti la caduta di zolle di terreno o di altro materiale derivante dalle predette lavorazioni sul sedime stradale, con conseguente grave pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto

- che le circostanze sopra elencate risultano determinate in larga misura dalla negligenza dei proprietari frontisti i quali, in violazione degli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada", come aggiornato ai sensi della L. n. 177/2024) e artt. 70 e 71 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm. e ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", non provvedono ad eseguire tempestivamente ed in maniera idonea e continuativa le opere manutentive a loro imposte dalla normativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, eliminazione di sassi e/o trovanti instabili, taglio di alberature, siepi e rami pericolosi che si protendono oltre il confine stradale;

- che, al fine di tutelare la pubblica incolumità con particolare riferimento a pedoni, velocipedi e veicoli, occorre verificare e garantire la costante stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica, garantendo altresì l'assenza di sassi e/o trovanti instabili sulle scarpate adiacenti la sede stradale;

- che, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e, comunque, di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità in tutto il territorio provinciale, occorre mantenere in perfetta efficienza gli alvei dei fossi e dei canali di scolo privati adiacenti alle strade pubbliche ed altresì garantire la corretta e costante manutenzione dei versanti dei terreni privati adiacenti la sede stradale delle strade provinciali;

Considerato
- che i periodici e obbligatori accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi privati devono essere adottati da parte dei proprietari al fine di evitare e, ove questo non fosse possibile, limitare al massimo i pericoli per la circolazione e i possibili disagi per l'utenza, salvaguardando la sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale ed il regolare e corretto deflusso della circolazione;

- che si rende pertanto necessario garantire che i proprietari privati di terreni, alberature, siepi, fossi, canali di scolo, nonché scarpate e ripe stradali, ottemperino costantemente ed in modo opportuno, per i tratti di propria competenza, a quanto previsto dai già richiamati articoli del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", come aggiornato dalla L. n. 77/2024:

- art. 29 "Piantagioni e siepi";
- art. 30 "Fabbricati, muri e opere di sostegno";
- art. 31 "Manutenzione delle ripe";
- art. 32 "Condotta delle acque";
- art. 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi";

oltre che ai correlati articoli del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm. e ii.);

Visto l'art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 29, 30, 31, 32, 33 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.);

Visti gli artt. 70 e 71 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Richiamate le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, relative al "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226);

Considerato che nulla osta;

O R D I N A

a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza della Provincia di Massa-Carrara, di ottemperare agli obblighi loro imposti dalla normativa richiamata in relazione alla manutenzione dei terreni di proprietà, eseguendo in maniera continuativa durante tutto l'anno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino a tempo indeterminato, le seguenti azioni, così come previste e disciplinate dai già richiamati articoli del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", come aggiornato dalla L. n. 77/2024:

- ai sensi dell'art. 29, "Piantagioni e siepi", del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:

- procedere alla verifica costante al fine della messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) di tutti gli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es.: alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico), che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, ricadenti nelle fasce di pertinenza (così come definite dall'art. 3, comma 1 e dagli artt. 16,17

e 18 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii., oltre che dagli artt. 26 e 27 del relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" - D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) ed anche delle alberature al di fuori delle suddette fasce di pertinenza che, per dimensioni e posizione, presentino un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle Strade Provinciali;
- garantire il continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei ed arbustivi che, nonostante rientrino nelle fattispecie di cui al punto precedente, non siano stati potati o abbattuti;

- ai sensi dell'art. 30, "Fabbricati, muri e opere di sostegno", del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:
- eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere adiacenti e confinanti con le strade pubbliche, in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze;

- ai sensi dell'art. 31, "Manutenzione delle ripe" del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:
- garantire la manutenzione, il ripristino e la pulizia delle ripe e delle scarpate dei fondi laterali alle strade, in modo tale da impedire franamenti e cedimenti del corpo stradale, ovvero scoscendimenti del terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale e prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strade di proprietà e competenza della Provincia di Massa-Carrara, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;
- evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza, in proiezione orizzontale, almeno pari alla fascia di pertinenza stradale;
- procedere al taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.

- ai sensi dell'art. 32, "Condotta delle acque", e dell'art. 33, "Canali artificiali e manufatti sui medesimi", del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.:
- garantire la corretta regimazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all'interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza;
- provvedere alla corretta esecuzione di tutte le normali e consuete pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo ed uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali (se necessario), purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali medesimi verso corsi d'acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque,

predisposti a tale servizio;

- impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche citate in oggetto che, tracimando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;
- procedere all'escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, in modo da favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale, con rimozione del materiale proveniente dalla pulitura di scoli, fossi, scarpate, a cura e spese degli interessati e trasferimento in discarica o smaltimento tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia;
- procedere alla realizzazione dei fossi e scoli necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e, comunque, atti ad evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità;
- procedere alla rimozione tempestiva di frane e realizzazione dei lavori necessari ad evitare il manifestarsi delle medesime;

PRECISA

- che gli interventi sopra elencati di cui si ordina l'esecuzione dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da assicurare la rimozione delle potenziali cause di pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale;

AVVERTE

- che qualsiasi danno a terzi dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del proprietario privato inadempiente secondo la normativa vigente in materia, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze verso il presente atto;

- che, nell'ipotesi di inadempienza alla presente ordinanza da parte dei titolari di diritti reali (proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, etc.) sulle aree interessate, la Provincia di Massa Carrara provvederà, conformemente alla normativa in materia, ad ingiungere ai soggetti inadempienti l'esecuzione delle opere loro imposte e, in caso di ulteriore inadempimento da parte degli stessi nel termine assegnato, si riserverà di procedere d'ufficio all'esecuzione diretta degli interventi ritenuti strettamente necessari a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, con rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico del trasgressore o degli altri soggetti solidalmente responsabili;

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'art. 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate, secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981 e ss. mm. e ii., le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per l'omessa manutenzione delle siepi e l'omesso taglio degli esemplari arborei, arbustivi

anche dotati di rami o loro parti che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione ovvero dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992;

- per l'omessa manutenzione e/o rifacimento di opere murarie e di sostegno, poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 ad € 1.731,00, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 285/1992;
- per l'omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade ovvero la mancata esecuzione delle necessarie opere di mantenimento, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 285/1992;
- per l'omessa manutenzione delle opere necessarie a garantire la corretta e costante condotta delle acque ovvero dei canali artificiali posti in prossimità del confine stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 694,00, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 285/1992;

- che i proprietari e gli esercenti diritti reali sui terreni e le aree oggetto della presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l'omessa o ritardata o parziale esecuzione del presente provvedimento, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

La presente Ordinanza costituisce nulla-osta all'emissione, da parte del Comune competente per territorio, di analogo provvedimento per i tratti di Strade Provinciali all'interno dei centri abitati.

Si dà atto infine:

- che copia della presente ordinanza sarà trasmessa a tutti i Comuni della Provincia di Massa Carrara, all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana e al Gruppo Carabinieri Forestali di Massa;

- che la presente Ordinanza è resa nota al pubblico ed esecutiva mediante pubblicazione agli Albi Pretori dell'Ente Provincia e di tutti i Comuni della Provincia di Massa Carrara, nonché con idonea pubblicazione sugli organi di informazione locale, con richiesta ai Comuni interessati di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza, mediante la pubblicazione nei propri Albi Pretori, oltre che con altri opportuni metodi di informazione alla cittadinanza.

- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Alberti e che ai sensi dell'art. 6 *bis* e dell'art. 9, comma 1, lett. *e)* della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data della sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

[OMISSIS...]

IL DIRIGENTE

MICHELA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)